



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



IL RETTORE

Alla Comunità Accademica

Oggetto: *Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 e circolare del Ministro per la pubblica amministrazione del 29 aprile 2022. Indicazioni/prescrizioni urgenti sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.*

Gentilissime/i,

come noto, in attuazione alle previsioni recate dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante <<Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza>>, con Decreto Rettorale n. 525 del 28/04/2022 è stata emanata, tra le altre, la sottoannotata specifica misura:

-dal 1° maggio al 15 giugno 2022 il personale dell'Ateneo e chiunque acceda alle strutture dello stesso, ivi inclusi gli studenti, lo farà senza alcun obbligo di green pass. Da detta data cessa, conseguentemente, l'attività di controllo in ordine al possesso della certificazione verde Covid-19.

In sede di conversione del dianzi citato decreto legge è stato approvato in Parlamento un emendamento segnatamente riferito all'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie, recepito in data 28 aprile 2022 dall'ordinanza del Ministro per la Salute che, tra l'altro, prevede che a decorrere dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione e comunque non oltre il 15 giugno 2022, sia raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, sono state fornite alcune indicazioni di carattere generale per una corretta ed omogenea applicazione della citata ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici, ferma restando la insussistenza di alcun obbligo specifico all'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie da parte del personale. E', altresì, stata evidenziata l'opportunità che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, impartisca tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.

Sentito anche il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, si riportano di seguito le indicazioni/prescrizioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie dirette ai componenti della Comunità Accademica e a chiunque acceda, a qualsivoglia titolo, alle strutture universitarie:

UTILIZZO RACCOMANDATO DELLE MASCHERINE FFP2

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;

- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso di eventuali file per l'accesso a luoghi comuni;
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile";
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;

UTILIZZO NON NECESSARIO DELLE MASCHERINE FFP2

- in caso di attività svolta all'aperto;
- in caso di disponibilità di stanza singola per dipendente;
- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua. E', comunque, raccomandato l'utilizzo della mascherina chirurgica.

UTILIZZO OBBLIGATORIO DELLE MASCHERINE FFP2

In relazione alle caratteristiche dei luoghi di lavoro dell'Università di Foggia, si conferma l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 durante le lezioni in aula e nei laboratori, nelle biblioteche e nelle aule studio, nonché in occasione di sedute di laurea, congressi, seminari ed eventi che si svolgono al chiuso.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo stesso.

La presente circolare produrrà effetti per il periodo di vigenza dell'ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022, fermo restando che le disposizioni in essa contenute potranno subire variazioni in considerazione sia dell'evoluzione del contesto epidemiologico sia delle conseguenti prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.

Confidando, come sempre, sul senso di responsabilità di ognuno, colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Rettore

Prof. Pierpaolo Limone